

circolare di aggiornamento fiscale e societario

riservato alle aziende clienti

Circolare n. 01/2021 del 12/02/2021

Certificazione Unica 2021

Ricordiamo alla Spett.le Clientela l'obbligo di predisporre ed inviare all'Agenzia delle Entrate la certificazione dei redditi corrisposti nell'anno precedente, tramite il modello denominato di "Certificazione Unica".

Soggetti obbligati

Sono soggetti all'obbligo di invio telematico del modello di Certificazione Unica, tutti i sostituti di imposta che abbiano corrisposto nel corso dell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente/assimilato, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Comunicazione

La Certificazione Unica consente di far confluire in unico documento tutti i redditi corrisposti nell'anno precedente e precisamente:

- l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta e ad imposta sostitutiva;
- l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e redditi diversi soggetti a ritenuta;
- l'ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
- l'ammontare complessivo dei corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto soggette a ritenuta ex art. 25-ter DPR 600/73;
- l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia;
- le relative ritenute operate e le detrazioni effettuate.

Termini e scadenze

- Entro il 16 marzo i sostituti di imposta sono tenuti ad inviare ai loro percipienti la Certificazione Unica, anche in formato elettronico, secondo il modello ministeriale.
- Entro il 16 marzo, i medesimi sostituti di imposta devono trasmettere telematicamente (direttamente o tramite intermediari) le predette certificazioni all'Agenzia delle Entrate. Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta ovvero entro il 31 ottobre 2021.

Novità

L'Agenzia delle entrate ha previsto l'introduzione di ulteriori due codici, quali:

Dott. Stefano Corti
· dottore commercialista
· revisore contabile

Dott. Sandro Di Vincenzo
· dottore commercialista
· revisore contabile

Dott. Simone Sabia
· dottore commercialista
· revisore contabile

Viale Milton n. 27
50129 Firenze
tel. 055/576732 – 572121
fax 055/572474
C.F. – P.I. 04936680489

cortiassociati@cortiassociati.it
stefanocorti@cortiassociati.it
s.divincenzo@cortiassociati.it
simonesabia@cortiassociati.it

Partner Auditcentro S.r.l.
società di revisione

riservato alle aziende clienti

- **codice 12**, nel caso di **compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario**, di cui all'articolo 1 L. 190/2014;
- **codice 13**, nel caso di **compensi percepiti, nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non assoggettati alle ritenute d'acconto** di cui agli articoli 25 e 25-*bis* D.P.R. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, in base a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 1, D.L. 23/2020.

Regime sanzionatorio

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista la sanzione di 100 euro, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il cosiddetto "cumulo giuridico". In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta viene ritrasmessa entro 5 giorni dalla scadenza. Risulterebbe, invece, non sanzionabile il tardivo invio (entro la data di scadenza dell'invio del Mod.770) di certificazioni relative a redditi di lavoro autonomo, che non abbiano impatto sul c.d. 730 precompilato.

Cordiali saluti
(Corti & Associati)